



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N° 134

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/00 e s.m. e i.;

Visto l'art. 13 del R.D. 20.12.1928 n° 3298;

Vista la Circolare Regionale n° 5/ASA del 02.04.1985 e s. m. e i.;

Vista la proposta dell'A.S.L. TO 4 – S.C. Servizio Veterinario Area B - prot. n° 86736 in data 13.10.2016;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale dal 28.11.2016 al 14.04.2017. Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda ai sensi dell'art. 13 del R.D. 20.12.1928 n° 3298).

I privati che intendono macellare suini a domicilio per uso familiare devono prenotare con un anticipo di almeno 48 ore, il giorno di macellazione, la quale dovrà avvenire di norma dal martedì al venerdì, contattando Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 – sede distrettuale di Ivrea – tel n° 0125/414441 – fax n° 0125/414723.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesti sarà rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio, ed osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

1. Gli interessati dovranno disporre di locali dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (es. pistola con proiettile captivo) e la macellazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco ed intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per un proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate ma dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.
6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n° 42-12939) è di Euro 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e.s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

CUORGNE', Li 28/11/2016

MTN/mst



IL SINDACO
(Giuseppe PEZZETTO)